

Allegato Informativa D.lgs n.152 del 26 Maggio 1997
COLLABORATORI FAMILIARI- LAVORO DOMESTICO

RETRIBUZIONE

Colf e Badanti conviventi dal 1° Gennaio 2022

<i>Livelli</i>	<i>Minimo</i>	<i>Indennità di funzione</i>	<i>Indennità bambino con meni di 6 anni</i>	<i>Indennità badante con più assistiti</i>
DS	1267,82	178,55		102,88
D	1207,45	178,55		
CS	1026,34			102,88
C	965,98			
BS	905,59		119,09	
B	845,22			
AS	784,85			
A	664,09			

<i>Indennità (valori giornalieri)</i>		
<i>Pranzo e/o colazione</i>	<i>Cena</i>	<i>Alloggio</i>
2,03	2,03	1,75

Colf e Badanti non conviventi dal 1° Gennaio 2022

<i>Livelli</i>	<i>Minimo</i>	<i>Indennità bambino con meni di 6 anni</i>	<i>Indennità badante con più assistiti</i>
DS	8,57		102,88
D	8,22		
CS	7,13		102,88
C	6,76		
BS	6,40	119,09	
B	6,03		
AS	5,69		
A	4,83		

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

È prevista la corresponsione, entro il mese di Dicembre, di una tredicesima mensilità, nella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto (comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio).

Se il servizio prestato è inferiore all'anno vengono corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

COLLABORATORI FAMILIARI- LAVORO DOMESTICO

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale giornaliero o settimanale (salva la possibilità di recupero delle ore non lavorate).

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali, calcolate sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.

<i>Lavoro straordinario</i>	<i>%</i>
diurno	25
notturno	50
festivo o domenicale	60

Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi eccedenti le 40 ore e fino alle 44 ore settimanali, se eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6:00 e le ore 22:00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata del 10%.

Lavoro notturno

E' considerato notturno il lavoro eseguito dalle 22 alle 6.

Per le prestazioni di lavoro notturno è stabilita la maggiorazione del 20%, calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Detta maggiorazione non spetta al personale non infermieristico assunto per prestazioni discontinue di assistenza notturna o per prestazioni esclusivamente d'attesa, per il quale sono stabiliti appositi minimi contrattuali.

Lavoro festivo

Per le prestazioni di lavoro festivo è stabilita la maggiorazione del 60%, calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.

FERIE E PERMESSI

Ferie

Per ogni anno di servizio prestato, al lavoratore spetta un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (*), frazionabile in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti.

In caso di servizio iniziato o cessato in corso d'anno spettano al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestati.

(* Fermo restando che agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario settimanale, è considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato.

Permessi retribuiti

Il lavoratore ha diritto, per l'effettuazione di visite mediche documentate, nonché per le pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno e di ricongiungimento familiare, ai seguenti permessi retribuiti:

- 16 ore annue se convivente (ridotte a 12 per i lavoratori con orario fino a 30 ore settimanali);
- 12 ore annue se non convivente (riproporzionate in caso di orario settimanale inferiore a 30 ore).

Allegato Informativa D.lgs n.152 del 26 Maggio 1997
COLLABORATORI FAMILIARI- LAVORO DOMESTICO

TERMINI DI PREAVVISO

Sono previsti i seguenti periodi di preavviso:

<i>Anni di servizio</i>	<i>Durata</i>
Prestazioni di almeno 25 ore settimanali	
- fino al 5°	15 giorni
- oltre il 5°	30 giorni
Prestazioni inferiori a 25 ore settimanali	
- fino al 2°	8 giorni
- oltre il 2°	15 giorni
Portieri, custodi e altro personale che usufruisca di alloggio indipendente	
- fino a 1 anno	30 giorni
- oltre 1 anno	60 giorni

Nota alla tabella

- Durata: giorni di calendario. La retribuzione giornaliera da corrispondere è commisurata ad 1/30 del valore mensile.

I termini di preavviso sono raddoppiati in caso di licenziamento prima del 31° giorno successivo al termine del congedo per maternità.

In caso di licenziamento il lavoratore può richiedere al datore di lavoro un'attestazione scritta di licenziamento.

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

- per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:

- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario

ENTI E ISTITUTI

INPS

Riceve contributi previdenziali a tutela di malattia, congedi parentali, pensione

INAIL

Riceve contributi assistenziali a tutela di infortuni e malattie professionali

ENTI DA CCNL

Assistenza sanitaria: Cassa Colf

PARTI STIPULANTI

Federazione italiana datori di lavoro domestico (FIDALDO)

Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico (DOMINA)

e

Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS-CGIL)

Allegato Informativa D.lgs n.152 del 26 Maggio 1997

COLLABORATORI FAMILIARI- LAVORO DOMESTICO

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
Federazione sindacale dei lavoratori a servizio dell'uomo (FEDERCOLF)

**Il testo integrale del CCNL è visionabile al seguente link messo a disposizione dal Ministero del Lavoro:
<https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>**